

Deliberazione

N. 58/FRI21

del 07 settembre 2022

Oggetto: **Azione per il coordinamento delle incombenze formali e burocratiche.**

IL CONSIGLIO

Nella seduta del giorno 07 settembre 2022 presenti i consiglieri:

Dottore agronomo Frigerio Ettore Piero Antonio - Presidente

Dottore forestale Bonini Anna

Dottore agronomo Buizza Giorgio

Dottore agronomo Febelli Claudio

Dottore agronomo Gatti Pierluigi

Agronomo Iunior Mapelli Nicolò

Dottore forestale Martelletti Sara

Dottore agronomo Pozzi Alessandro

Dottore agronomo Valagussa Massimo

VISTO il notevole aggravio di adempimenti formali della gestione ordinistica (Anticorruzione, Anagrafe Tributaria, Gestione amministrativa corrente ecc. domanda, presentata il giorno
CONSTATATO il notevole dispendio di energie che sottraggono opportunità per trattare temi più direttamente inerenti l'attività professionale;

CONSIDERATO che tutti gli Ordini, a cominciare da quelli riuniti nella Federazione Regionale, hanno espresso le medesime difficoltà non disponendo di personale dotato di specifiche competenze; visto il comunicato elaborato a seguito della Riunione del Consiglio del 13.07.2022

Ad unanimità dei voti


DELIBERA

di inviare il documento elaborato dal Consiglio agli Ordini Lombardi, alla Federazione Regionale e, per conoscenza al CONAF, al fine di allargare il campo di discussione e di giungere, ove possibile, delegando le incombenze a poche persone competenti, ad un migliore coordinamento per far fronte alle incombenze previste dalle norme vigenti liberando energie e tempi per l'approfondimento di temi inerenti l'attività professionale.

Il Segretario
(Giorgio Buizza)

Il Presidente
(Ettore Piero Antonio Frigerio)

Allegato documento



OGGETTO: LA BUROCRATIZZAZIONE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

PREMESSA

Le professioni intellettuali ordinistiche sottendono la presenza di Ordini e Collegi professionali, previsti dall'art. 2229 c.c. quali strutture ad appartenenza necessaria, con la funzione di tenuta degli albi e caratterizzate dall'autonomia relativa alla definizione di alcune regole di condotta interne alla professione e dalla vigilanza esterna da parte dell'Autorità statale. L'ente professionale è ente ad appartenenza obbligatoria dal momento che per l'esercizio della professione è necessaria l'iscrizione all'albo da cui discende automaticamente l'appartenenza al gruppo professionale.

Li qualifica come tali L'art. 24, comma 3, della legge 247 del 2012 "Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense", li qualifica come enti pubblici non economici a carattere associativo. La stessa definizione è presente anche nell'art.6 del d.lgs.139/2005 (riferimento specifico alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile).

Gli Ordini e Collegi Professionali dovrebbero godere di autonomia finanziaria e contabile in quanto non ricevono alcun contributo statale e provvedono alla propria sussistenza unicamente attraverso il contributo degli iscritti. Non gravando sulla fiscalità generale e alimentandosi esclusivamente con i contributi degli iscritti, i loro esercizi non dovrebbero essere inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione. La Corte di cassazione (sentenza n. 21226 DEL 14 ottobre 2011) aveva ritenuto non sussistente un interesse dello Stato ad esercitare un controllo (controllo di gestione da parte della Corte dei Conti) sulla correttezza della gestione degli ordini professionali, non beneficiando gli stessi di alcun contributo pubblico.

Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. (n. 17118/2019), esprimendosi in riferimento alla sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti di un Presidente e di alcuni consiglieri di un ordine dei commercialisti (ritenendoli responsabili per danno erariale) ha portato al concetto che al fine del radicarsi della giurisdizione contabile basta la destinazione pubblica delle risorse gestite: "le risorse economiche gestite dall'ente, a prescindere dalla loro provenienza, per il fatto stesso di entrare nel patrimonio dell'ente pubblico, destinato a fini pubblici, devono considerarsi pubbliche, con la conseguenza che il danno che l'ente subisce in merito a tali risorse costituisce danno al patrimonio dell'ente". In

sostanza la Cassazione ha richiamato a sostegno della linea argomentativa la natura pubblica degli ordini professionali e affermato che le risorse acquisite attraverso il versamento dei contributi dagli associati non hanno una mera ed esclusiva finalità “privata” di autofinanziamento, bensì una prevalente finalità pubblica in quanto dirette a finanziare il miglior esercizio di funzioni pubbliche assegnate dalla legge agli Ordini professionali essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti della professione, che giustifica l’obbligo della appartenenza all’Ordine professionale.

CONSEGUENZE ATTUALI SULLE ATTIVITA’ DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

La complessità della materia, che in minima parte si è tentato di rappresentare nella breve ma significativa premessa, ha oggi una semplice verità: gli Ordini Professionali, seppur con alcune limitate semplificazioni, sono assoggettati alla normativa di riferimento di un qualsiasi Ente pubblico, il che, nei fatti, li sottomette a una serie di adempimenti burocratici (anticorruzione, trasparenza, privacy, sicurezza informatica, digitalizzazione - solo per citarne alcuni) assolutamente ingiustificati e immotivati soprattutto per realtà piccole e medio-piccole come la scrivente, che comprende una media di circa cento ottanta iscritti sul territorio di tre differenti province.

La prima conseguenza della continua burocratizzazione è che una buona parte delle risorse umane dell’ente viene investita in adempimenti senza che gli iscritti traggano alcun vantaggio, a scapito di una vera politica di categoria che abbia un più ampio respiro e che non si riduca a parare i colpi della burocrazia.

In questo contesto, il nostro Ordine sta certamente affrontando una serie di difficoltà oggettive nel gestire la burocratizzazione, non tanto in termini di operatività, ma piuttosto di conoscenza della materia.

Diamo atto al CONAF di un’azione di supporto “informativo e di confronto fra gli Ordini” che è di indubbia validità, ma resta la scarsa consapevolezza nei confronti di molte procedure che condiziona l’operatività e l’azione decisionale dell’organo amministrativo distogliendolo, come già riferito, da azioni e iniziative volte a fornire un servizio agli iscritti di valenza professionale (come la formazione) e ponendolo di fronte a responsabilità spesso delicate.

Si tenga anche conto che i Consigli degli Ordini sono per la quasi totalità composti da professionisti che operano nelle materie inerenti le attività professionali specifiche, operando da volontari nella fase gestionale in rappresentanza e a supporto di tutti gli altri iscritti.

Alcuni Ordini professionali si sono dotati autonomamente di specifiche consulenze differenziate per le diverse materie oggetto di trattazione, oltre che di coperture assicurative per i propri Consiglieri. Anche il nostro Ordine provinciale sta valutando di mettere in atto simili contromisure. Tuttavia, si ritiene che un coordinamento comune a livello regionale e/o nazionale permetterebbe, oltre a vantaggi economici, un approccio omogeneo per tutti gli Ordini del territorio. Ciò, si ribadisce, non significherebbe levarsi delle responsabilità, bensì assumerle più consapevolmente.

CONCLUSIONI

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Province di Como, Lecco e Sondrio, a fronte del continuo aumento della "burocratizzazione" degli Ordini Professionali, chiede alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia e al CONAF di valutare con la dovuta urgenza l'adozione di un coordinamento comune, anche a fronte di un riconoscimento economico da parte degli iscritti; infatti, ciò che interessa non è l'aggravio dei costi, bensì il poter affrontare le tematiche che vengono obbligatoriamente richieste con obiettivi di efficienza ed efficacia.

Como, 07.09.2022

per il Consiglio dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
delle province di Como, Lecco e Sondrio
il Presidente
Ettore Piero Antonio Frigerio